

Protocollo d'intesa per il divieto di erogazione dei sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci e degli alimenti (L.296/06)

Fra il **COMUNE DI VENEZIA** nella persona del Sindaco o suo delegato

E

Le **ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA** presenti sul territorio comunale

E

Le **ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI** presenti sul territorio comunale

PREMESSO CHE

- in accordo ai principi di prevenzione, riduzione e riutilizzo, contenuti nella normativa comunitaria e nazionale, è necessario adottare ogni azione possibile per salvaguardare l'ambiente;
- la nuova Direttiva quadro europea sui rifiuti 2008/98/CE del 19/11/2008 all'interno del VI Programma di azione ambientale europeo obbliga gli Stati membri all'elaborazione di specifici programmi di prevenzione dei rifiuti e che tali programmi devono essere basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali fissando specifici obiettivi e misure finalizzate a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti.
- Per rafforzare la prevenzione, nonché il riutilizzo e il recupero dei rifiuti, la Direttiva quadro prevede che gli Stati membri possano adottare misure, legislative e non, volte ad assicurare che il produttore sia soggetto a una responsabilità estesa, ovvero su tutto il ciclo di vita del bene. Tali misure hanno lo scopo, fra l'altro, di incentivare una progettazione dei prodotti mirata a ridurre il loro impatto ambientale sia durante la realizzazione sia durante il successivo utilizzo, promuovendo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo e tecnicamente durevoli;
- all'art. 4 la Direttiva quadro prevede il seguente ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti
 - a. prevenzione;
 - b. riuso;
 - c. riciclaggio;
 - d. altri recuperi, tra cui quello di energia;
 - e. smaltimento finale;
- il TU Ambientale (D.Lgs. 152/06 e smi) agli artt. 179 e 180 richiama i principi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e, all'art. 181, il concetto di riduzione dello smaltimento finale attraverso forme di riutilizzo e reimpiego;
- tra le azioni possibili per il fine di cui al punto precedente rientra il dettato della norma tecnica UNI EN 13432, promossa dall'Unione Europea relativa alle caratteristiche che un materiale deve possedere per potersi definire biodegradabile o compostabile, che in Italia assume la denominazione UNI EN 13432;

- la legge finanziaria per l'anno 2007 (Legge 27/12/06, n. 296), traendo spunto dalla citata norma tecnica europea, ha previsto un programma sperimentale a livello nazionale finalizzato a dare esecutività al divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci a far data dal 1 gennaio 2010;
- la Legge 3 agosto 2009, n. 102 (di conversione del D.L. n. 78 del 01/07/09) ha prorogato il termine di cui al punto precedente al 1 gennaio 2011;
- in riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale sopraccitato il sacchetto non biodegradabile andrebbe in primo luogo evitato (prevenzione), in secondo luogo sostituito con materiale durevole e riutilizzabile (riuso) e solamente in terzo luogo riciclato;
- in riferimento agli stessi quadri normativi sopra enunciati anche il sacchetto in plastica biodegradabile, in quanto imballaggio monouso risulta evitabile poiché sostituibile con un'alternativa riutilizzabile che rappresenta il "miglior risultato ambientale complessivo... in termini di ciclo di vita e in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti."

VISTO CHE

- L'Art 2 comma (a) del Piano Regionale dei Rifiuti (approvato con Deliberazione del Consiglio regionale Veneto n. 59/2004) prevede tra gli obiettivi l'individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti nonché allo sviluppo del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero degli stessi;
- la L.R. del Veneto n. 3 del 21 gennaio 2000, e in particolare l'Art 50 comma 2 al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, promuove accordi tra Regione, Province, Comuni e le associazioni di categoria dei produttori di rifiuti, delle associazioni ambientaliste, quelle di volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche e degli operatori economici del settore;
- il Piano Provinciale di Venezia per la gestione dei rifiuti urbani adottato dal Consiglio provinciale in data 24 aprile 2002 e approvato dal Consiglio della Regione Veneto con provvedimento n. 59 del 22 novembre 2004, e aggiornato con delibera del Consiglio Provinciale n. 88 del 20 dicembre 2007, richiama tra gli obiettivi la necessità di stabilizzare la produzione di rifiuto pro capite;

CONSIDERATO CHE

- ogni anno, in Italia, vengono distribuite agli utilizzatori finali quantità esorbitanti di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci e la loro produzione, in peso, si attesta su 260.000 tonnellate (di polietilene - PE) pari a un consumo di 27 milioni. di barili di petrolio;
- i sacchetti in polietilene (PE), sebbene possano essere riutilizzati un certo numero di volte (minimo) quali contenitori anche per il trasporto di merci varie, non si prestano a svariati utilizzi per lo stesso fine, come, viceversa, altri sacchi quali ad esempio le borse definite "cabas", resistenti e di materiale vario (cotone, iuta, canapa, polimeri plastici più resistenti e diversi dal polietilene derivati dal riciclaggio);
- l'utilizzo massiccio di tali sacchetti non biodegradabili quali contenitori per l'asporto delle merci, ne determina un uso altrettanto massiccio come contenitori dei rifiuti solidi urbani

(RSU) non recuperabili e, data la loro particolare conformazione, ne favorisce il loro abbandono nell'ambiente, al di fuori degli appositi bidoni e cassonetti atti a contenerli;

- l'abbandono indiscriminato di tali sacchetti non biodegradabili nell'ambiente terrestre, fluviale e lacuale, sia come contenitori di rifiuti solidi urbani, sia come contenitori vuoti, determina costi di bonifica ingenti in capo alle singole Amministrazioni competenti, nonché un sicuro danno ambientale difficile da affrontare e, in taluni casi, impossibile da debellare anche nel lungo periodo;
- la plastica è nociva per la salute umana e per gli ecosistemi: quando viene dispersa nell'ambiente gli additivi chimici in essa contenuta si disperdono nel suolo e nell'acqua in seguito a fotodegradazione. Inoltre, se dispersa in acqua, la plastica risulta ancora più impattante a causa della sua caratteristica di assorbire e concentrare in sé le sostanze contaminanti ivi presenti. I frammenti più piccoli di plastica contaminata vengono scambiati per plancton e ingeriti dai pesci. I frammenti più grossi a seguito di ingestione provocano la morte di 100.000 animali marini ogni anno, tra i quali numerosi cetacei e tartarughe marine;

PRESO ATTO CHE

- il prossimo 1° gennaio 2011 dovrebbe entrare in vigore il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci previsto nella legge finanziaria 2007 (termine originariamente già previsto per il 1° gennaio 2010), la qual cosa comporterà inevitabili ripercussioni alla rete commerciale di vendita, sia per quanto concerne la grande distribuzione, sia per il commercio al dettaglio;
- in caso venisse concessa un'ulteriore proroga il Comune di Venezia – per i motivi citati in premessa - non intende consentire altre eccessive dilazioni ai termini già stabiliti;

RITENUTO

- necessario prevedere un periodo transitorio di adeguamento al divieto, che permetta agli esercizi commerciali sopra richiamati di esaurire le eventuali scorte di sacchi non biodegradabili già stoccati e di trovarsi pronti nel dare seguito al divieto stabilito dalla legge nazionale;
- opportuno istituire un Tavolo di lavoro tra Comune di Venezia, categorie interessate e associazioni di consumatori al fine di disciplinare gli impegni reciproci e facilitare l'adeguamento al nuovo quadro normativo descritto in premessa nonché sensibilizzare la cittadinanza in merito all'iniziativa oggetto della presente delibera

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Obiettivi e strumenti

1. Il presente protocollo intende dare avvio, a partire dalla sua sottoscrizione, ad un programma sperimentale e di sensibilizzazione denominato Campagna Porta la Sporta volto alla progressiva diffusione della buona pratica del non utilizzo di sacchetti non

biodegradabili per l'asporto delle merci e degli alimenti, nonché gestire la fase transitoria fino all'entrata in vigore del divieto di erogazione di tali sacchetti;

2. Dal 1 gennaio al 30 giugno 2011 si invitano gli esercizi commerciali (piccola, media e grande distribuzione), artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini e comunque tutti coloro che erogano sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci e degli alimenti, a non distribuire ai consumatori, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, ogni genere di sacchetti non biodegradabili per l'asporto di merci e alimenti, compresi i sacchetti per il confezionamento di alimenti sfusi (frutta, verdura, prodotti freschi da banco).
3. Dal 1 luglio 2011 sarà fatto divieto di erogare sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci e degli alimenti ai soggetti e per le tipologie merceologiche di cui al punto 2
4. Al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 è istituito un Tavolo di Lavoro formato da almeno un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di Categoria interessate e delle associazioni di consumatori coinvolte e da incaricati della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili e della Direzione Sviluppo economico del Comune di Venezia.

Il Tavolo di Lavoro ha il compito di condividere modalità e tempistica relativamente all'attuazione del presente Protocollo di intesa, nonché il compito di monitorare costantemente andamento e risultati dell'iniziativa e potrà articolarsi in gruppi di lavoro tematici.

Art.2 Impegni del Comune di Venezia

Il Comune di Venezia nell'ambito del presente Protocollo di Intesa si impegna a:

- a. coordinare il Tavolo di Lavoro di cui all'Art.1;
- b. sostenere una campagna di sensibilizzazione a favore dei cittadini denominata Porta la Sporta;
- c. predisporre il materiale informativo coerente con la campagna Porta la Sporta nonché garantire adeguata visibilità all'iniziativa e ai commercianti aderenti attraverso i propri canali informativi e spazi pubblicitari in disponibilità dell'Amministrazione comunale.

Art.3 Impegni delle Associazioni di categoria delle attività produttive e del commercio

Nell'ambito del presente protocollo, le Associazioni aderenti si impegnano a:

- a. partecipare al Tavolo di Lavoro di cui all'art.1;
- b. divulgare e sostenere l'iniziativa tramite i propri canali sia presso i propri associati che verso i cittadini, in collaborazione con il Comune di Venezia;
- c. farsi da tramite tra il Comune di Venezia e i singoli esercenti loro associati per lo scambio delle comunicazioni e dei materiali inerenti l'iniziativa;
invitare i propri associati ad attuare e rispettare le seguenti linee di azione volte alla graduale sostituzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto di merci e alimenti:

1. entro il 31 dicembre 2010 avviare una campagna di comunicazione presso i propri punti vendita utilizzando manifesti, locandine, volantini, o altro materiale predisposto dal Comune di Venezia e/o dalle Associazioni di categoria, o altri materiali prodotti in proprio, al fine di sensibilizzare i clienti circa l'uso di sporte riutilizzabili o, in seconda battuta, in materiale biodegradabile;
 2. dal 1 gennaio 2011 al 28 febbraio 2011 tutti i punti vendita dovranno esporre in posizione quanto più visibile e facilmente accessibile le borse riutilizzabili (preferibilmente in fibra di iuta, canapa o materiale plastico resistente proveniente da riciclo) o, in seconda battuta, le borse composte da materiale plastico biodegradabile o carta riciclata, mentre i sacchetti non biodegradabili dovranno essere collocati in modo che siano disponibili solo su richiesta esplicita al personale di servizio;
 3. entro il 1 marzo 2011 adottare eventualmente meccanismi premiali (ad esempio raccolta di punti o timbri che danno diritto a premi o sconti), al fine di incentivare la propria clientela munita di sporta riutilizzabile;
 4. riferire sull'andamento dell'iniziativa su richiesta periodica delle Associazioni di categoria o dell'amministrazione comunale di Venezia.
- d. motivare i propri associati alla partecipazione evidenziando le finalità dell'iniziativa: la sostenibilità ambientale, il risparmio che l'eliminazione di ogni genere di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci e alimenti comporta per i bilanci degli associati, nonché la positiva ricaduta in termini di immagine per l'associazione medesima e i singoli esercizi commerciali che aderiscono alla campagna;
- e. raccogliere le adesioni dei propri associati recapitando i moduli di adesione predisposti a stampa dal Comune di Venezia e condiviso dal Tavolo di lavoro;
- f. redigere periodici rapporti sull'andamento dell'iniziativa da concordare con il Tavolo di Lavoro.

Art.4 Impegni delle Associazioni dei consumatori

- a. partecipare al Tavolo di Lavoro di cui all'art.1;
- b. divulgare e sostenere l'iniziativa tramite i propri canali verso i cittadini, in collaborazione con il Comune di Venezia.

Data _____

Letto e sottoscritto

Per il Comune di Venezia

Per le Associazioni di categoria

Per le Associazioni di consumatori
